

N. 801

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COZZOLINO e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Istituzione del Servizio di assistenza medica itinerante

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge origina dalla constatazione che esiste una carenza di assistenza sanitaria in particolari occasioni di forte aggregazione umana in spazi ristretti, come mercati e fiere, con alta incidenza di eventi patologici improvvisi. A nessuno di noi sfugge una realtà peraltro comune a molte città e cittadine italiane: spesso le aree destinate ad ospitare iniziative mercatali ambulanti con frequenze fisse giornaliere o settimanali o con turni occasionali, sono sfortunate dei servizi necessari ad ospitare grosse aggregazioni umane o sono posizionate su territori lontani da centri di pronto soccorso ed ubicate in modo tale che il traffico conseguente alla frequentazione stessa rende impossibile, o molto difficoltoso, un pronto intervento sanitario.

Accade, in conseguenza di tutto ciò, che un semplice malore può trasformarsi, e la cronaca quotidiana è purtroppo ricca di simili episodi, in fatti patologici gravi ed in tragedie.

Occorre quindi prendere atto della necessità di un servizio di pronto intervento medico, sempre presente ed operante, dove esistano questi centri di aggregazione, per tutta la durata delle attività che in essi si svolgono. Tale funzione è già stata, ed è ancora oggi, svolta in modo encomiabile, ma purtroppo senza riconoscimento nè giuridico nè economico, da parte di liberi professionisti i quali a proprio rischio ed a proprie spese hanno volontariamente offerto la loro pregevole opera in favore delle comunità. Valga ad esempio il lavoro svolto ormai da anni da un medico di cui molto spesso si è occupata la stampa nazionale e che è stato ospite di trasmissioni sulle reti televisive nazionali: il dottor Gerardo Torre di Pagani, rappresentante della Associazione medici itineranti (A.M.I.). Questo valoroso professionista, partendo dalle considera-

zioni su esposte, ha organizzato a sue spese e senza scopo di lucro un servizio di medicina itinerante volontario su tutto il territorio della provincia di Salerno, adattando a posto di primo intervento una roulotte modificata con la quale si porta nelle aree mercatali e fornita di tutte le attrezzature tecniche e farmacologiche necessarie, ed assiste, sottolineo gratuitamente, quanti hanno bisogno di un primo intervento medico-chirurgico. Sappiamo tutti che questo primo intervento è molto spesso quello che impedisce che un semplice malore possa assumere la gravità di una tragedia. Negli anni, migliaia sono stati gli interventi operati da questo professionista e probabilmente da altri che hanno dimostrato dedizione e senso civico ed il consenso degli operatori commerciali e dei fruitori del servizio è unanime insieme alla gratitudine per l'opera di questi professionisti. Non è comunque possibile che, riconosciuta l'utilità di queste insostituibili iniziative, si possa pensare che un servizio sociale di tale portata possa rimanere sul piano del volontariato atteso che per l'esosità dei costi e l'impegno professionale, quanto prima, potrebbe, se non regolamentato e non supportato dalle istituzioni, cessare con le gravi ed intuibili conseguenze. È quindi auspicabile che si prenda atto di questa situazione di emergenza e la comunità si assuma l'onere del riconoscimento e del supporto a simili iniziative e si addivenga a una regolamentazione che rappresenti anche una ufficializzazione del lavoro svolto e che ponga le premesse affinché questo lavoro continui. Sulla base del principio di sussidiarietà e in forza dell'autodeterminazione dei comuni, è necessario che siano questi ultimi, o da soli o organizzati in consorzi, a supportare questo importante servizio, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito sul territorio nazionale il Servizio di assistenza medica itinerante che svolge il compito di primo soccorso medico sanitario dove esistono aggregazioni umane in occasione di servizi mercatali e fieristici su aree territoriali adibite a tale uso.

Art. 2.

1. Il Servizio di assistenza comincia nell'ora antecedente l'inizio dei lavori mercatali e fieristici e termina un'ora dopo la fine.

Art. 3.

1. Prestano servizio di assistenza medica itinerante preferibilmente i medici specializzati in medicina d'urgenza o rianimazione o chirurgia d'urgenza o medicina del lavoro. Essi devono essere coadiuvati da infermieri professionali.

2. Il personale da adibire al Servizio di assistenza medica itinerante viene scelto dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4.

1. Si accede al Servizio di assistenza medica itinerante attraverso un concorso per titoli che sono valutati dalla commissione di cui al comma 2.

2. La commissione è formata da due medici primari nelle discipline di cui al comma 1 dell'articolo 3 e da un funzionario, all'uopo nominato dall'ordine provinciale dei medici.

3. Il personale del Servizio di assistenza medica itinerante deve essere scelto tra quei professionisti che non prestano servizio stabilmente presso ospedali pubblici o cliniche private.

4. Nel caso in cui, con i criteri di cui al comma 3, non si riescano a reperire i medici e gli infermieri necessari, è possibile assorbire personale dagli ospedali pubblici o dalle cliniche private.

Art. 5.

1. Gli stipendi del personale del Servizio di assistenza medica itinerante sono posti a carico dei comuni o dei consorzi comunali e non possono essere inferiori a quelli già in vigore per il personale ospedaliero adibito alle stesse funzioni.

2. Il rapporto di lavoro può essere anche *part-time* e devono essere riconosciuti sia il servizio prestato sia gli oneri previdenziali che sono posti a carico del comune o dei consorzi comunali.

3. Le parti possono stipulare un contratto a termine di durata non inferiore a trentasei mesi, rinnovabile tacitamente se non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Art. 6.

1. L'unità mobile del Servizio di assistenza medica itinerante è costituita da un medico e da due infermieri professionali, selezionati sulla base dei criteri e delle modalità sancite dall'articolo 4, operanti con strutture mediche allocate in autoambulanze o in *camper* modificati con a disposizione tutti i presidi farmaceutici e sanitari per il primo intervento e per la rianimazione.

2. I comuni o i consorzi di comuni possono servirsi, previa autorizzazione delle autorità militari competenti, delle unità mobili dismesse dall'Esercito. Queste ultime devono essere revisionate e modificate, se necessario, in modo da essere adatte a offrire il servizio di assistenza medica.